

Revisioni

Updates

Stato: 1° gennaio 2025

Revisioni

AVS, edizione 2024

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
310	LAVS ^N *	17.12.2021	01.01.2025	2023 92
311	OAVS *	30.08.2023	01.01.2025	2023 506
312	OAVS *	22.11.2023	01.01.2025	2023 750
313	OAVS	28.08.2024	01.01.2025	2024 462
	O 25	28.08.2024	01.01.2025	2024 463
314	OAF	28.08.2024	01.01.2025	2024 464
315	OR-AVS	28.08.2024	01.01.2025	2024 465

* Già contenuto nell'edizione 2024.

OAVS

Art. 7 lett. m e n

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:

- m. le prestazioni dei datori di lavoro in caso di impedimento al lavoro dovuto a infortunio o malattia;³¹³
- n. le prestazioni dei datori di lavoro in caso di impedimento al lavoro dovuto a servizio ai sensi dell'articolo 1a della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) o genitorialità;³¹³

Art. 16 cpv. 2

² Per la fissazione e la determinazione dei contributi dovuti dopo il raggiungimento dell'età di riferimento si applica inoltre per analogia l'articolo 6^{quater} capoversi 4–6. Se i contributi sono retti dall'articolo 6 capoverso 2 LAVS, si applica l'articolo 6^{quater} capoversi 1–3.³¹³

Art. 19 ³¹³ Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio

Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2500 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.

Art. 21 ³¹³ Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 10 100 franchi annui, ma è inferiore a 60 500 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
10 100	17 600	4,35
17 600	23 000	4,45
23 000	25 500	4,55
25 500	28 000	4,65
28 000	30 500	4,75
30 500	33 000	4,85
33 000	35 500	5,05
35 500	38 000	5,25
38 000	40 500	5,45
40 500	43 000	5,65
43 000	45 500	5,85
45 500	48 000	6,05
48 000	50 500	6,35
50 500	53 000	6,65
53 000	55 500	6,95
55 500	58 000	7,25
58 000	60 500	7,55

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 10 100 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento, ma al massimo il contributo minimo.

Art. 28 cpv. 1

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 435 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giuste gli articoli 36 e 39 LAI non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	
Franchi	Franchi	Franchi	
fino a 350 000	435	-	
a partire da 350 000	522	87	
a partire da 1 750 000	2958	130.50	
a partire da 8 950 000	21 750	_313	

Art. 34d cpv. 1

¹ Se il salario determinante non supera 2500 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell'assicurato.³¹³

Art. 55bis

Abrogato³¹³

Art. 55ter cpv. 1, frase introduttiva

¹ In caso di rinvio della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 39 LAVS sono applicabili le seguenti aliquote di aumento in percentuale della rendita:³¹³

O 25

→ p. 5

OAF

Art. 13b ³¹⁴ Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 1010 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 1010 e 25 250 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS + AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	
Franchi	Franchi	Franchi	
fino a 600 000	1010	-	
a partire da 600 000	1111	101	
a partire da 1 750 000	3434	151.50	
a partire da 8 950 000	25 250	-	

OR-AVS

Art. 7 ³¹⁵ Estinzione

Il diritto al rimborso si estingue con la morte dell'avente diritto.

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ La domanda di rimborso è presentata presso la Cassa svizzera di compensazione.³¹⁵

² ...³¹⁵

© Centro d'informazione AVS/AI

Revisioni

AI, edizione 2025

Nessuna modifica

© Centro d'informazione AVS/AI

Revisioni

PC, edizione 2025

Nessuna modifica

© Centro d'informazione AVS/AI

Revisioni

IPG, edizione 2025

Nessuna modifica

Revisioni

AF, edizione 2025

Nessuna modifica

Revisioni

O 25

Ordinanza sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG dal 2025

del 28 agosto 2024 (RS 831.108)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

visti gli articoli 16^a capoverso 2, 16^f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lavorativa indipendente sono stabiliti come segue:

	Franchi
a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	60 500.–
b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	10 100.–

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercenti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito di un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 10 000 franchi.

² Il contributo minimo delle persone esercenti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 435 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 870 franchi all'anno.

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1260 franchi.

² Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l'attuale reddito annuo medio determinante del $(^{1260-1225})/1225 = 2,9$ %. Sono applicate le tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2025.

³ Le nuove rendite, complete o parziali, non devono essere inferiori a quelle precedenti.

Art. 4 Livello dell'indice

Le rendite adeguate in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 corrispondono a 229,1 punti dell'indice delle rendite. Secondo l'articolo 33^{ter} capoverso 2 LAVS, questo indice equivale alla media aritmetica dei due valori seguenti:

- a. 203,7 punti per l'evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 212,1 punti (settembre 1977 = 100) dell'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- b. 254,5 punti per l'evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2555 punti (giugno 1939 = 100) dell'indice dei salari nominali.

Art. 5 Altre prestazioni

Oltre alle rendite ordinarie, tutte le altre prestazioni dell'AVS e dell'AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell'ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.

Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità

Art. 6

Il contributo minimo secondo l'articolo 3 capoverso 1^{bis} LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è fissato a 70 franchi all'anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è fissato a 140 franchi all'anno.

Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno

Art. 7 Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima secondo l'articolo 16a LIPG ammonta a 275 franchi al giorno.

² L'importo massimo dell'indennità secondo l'articolo 16f capoverso 1 LIPG ammonta a 220 franchi al giorno.

Art. 8 Livello dell'indice

L'indennità totale massima corrisponde a un livello di 2494 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica (giugno 1939 = 100).

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 25 franchi all'anno.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza 23 del 12 ottobre 2022 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.